PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 11

Beni di demanio e patrimonio regionale

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi. Sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale. I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni. Sono trasferite alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste, che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali. Gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle Regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo articolo 17. La individuazione dei singoli beni trasferiti sara' effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro competente per la materia, sentita la Regione interessata. Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano le norme del codice civile, delle leggi speciali e quelle sulla amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato.

Versione in vigore dal 6 giugno 1970, non più in vigore dal 16 giugno 1976 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario
Estremi	Legge 16 maggio 1970, n. 281
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-finanziari-per-l-attuazione-delle-regioni-a-statuto/art-11-beni-di-demanio-e-patrimonio-regionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it